

Principio supremo di laicità e abusi del sentimento religioso

di Riccardo Conte

Avvocato in Milano

Prendendo le mosse da una sentenza del Consiglio di Stato del marzo 2024 sull'apposizione del crocifisso in ambienti di edifici comunali e da una proposta di legge di obbligatorietà della presenza del crocifisso negli edifici pubblici (nonché dalle dichiarazioni della Presidente del Consiglio dei Ministri a Pescara a proposito di chiusura delle scuole in occasione del ramadan), l'A. si sofferma sull'uso strumentale della religione a fini politici, ma in violazione del principio supremo di laicità.

Sommario: 1. Introduzione – 2. La sentenza del Consiglio di Stato n. 2567 del 2024 – 3. Cenni alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24414 del 2021 – 4. Considerazioni sulla sentenza del Consiglio di Stato – 6. Crocifisso e proposte di legge.

1. Introduzione

Due recenti circostanze, di natura affatto diversa, ripropongono, sotto diversi aspetti, il tema della laicità nel nostro ordinamento giuridico.

La prima è rappresentata da una sentenza del Consiglio di Stato (la n. 2567 del 18 marzo 2024), che affronta la questione dell'apposizione del crocifisso negli ambienti di edifici pubblici comunali; apposizione già oggetto, sebbene in relazione alle scuole, della fondamentale decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione n. 24414 del 9 settembre 2021, con cui è stato affermato il seguente principio: «In base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa positiva e negativa, non è consentita, nelle aule delle scuole pubbliche, l'affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocifisso»¹.

La seconda circostanza è rappresentata dalla critica implicitamente rivolta alla sentenza delle Sezioni Unite dalla Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Giorgia Meloni, che, il 28 aprile 2024, durante un evento organizzato dal suo partito a Pescara, ha affermato: «Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a chi nelle nostre scuole e nelle nostre università insegna l'odio verso la nostra civiltà. Non accettiamo lezioni da chi invoca la chiusura delle scuole per il Ramadan mentre chiedeva di togliere il crocifisso dalle scuole»². Dichiarazione che porta immediatamente a fare cenno anche ad una proposta di legge (la n. 1384), presentata dall'on. Bordonali ed altri il 6 settembre 2023, recante «disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni», che riproduce altra analoga (la n. 387), presentata il 26 marzo 2018 (e, dunque, durante la scorsa legislatura) dall'on. Saltamartini ed altri³.

Preciso subito che, a mio parere, le dichiarazioni della Presidente del Consiglio dei Ministri e la proposta di legge, seppure con diverse modalità, prescindendo dalla portata della sentenza delle Sezioni Unite, costituiscono un inammissibile attacco al principio supremo di laicità del nostro

¹ Cass., S.U., 9 settembre 2021, n. 24414, § 30, in *Foro it.*, 2022, I, 232 e segg., spec. 261, con nota di De Marzo e commento di Doria, *Il crocifisso nelle scuole pubbliche e lo «spazio» della laicità*. Si veda anche il commento critico di Colaianni, *Dal «crocifisso di Stato» al crocifisso di classe*, in <https://www.statoechiuse.it>, fasc. 17 del 2021. Per una storia dell'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche dopo l'Unità d'Italia v. Colaianni, *La lotta per la laicità*, Bari, 2017, 173 e segg.

² Cfr. Ferrandi, *Meloni all'attacco su crocifisso a scuola e Ramadan: cos'ha detto*, in <https://sapere.virgilio.it/scuola/mondo-scuola>.

³ Invero anche in precedenti legislature si erano avute analoghe proposte di legge, alcune addirittura riguardanti riforme della Costituzione. Sul punto mi permetto di rinviare al mio *Proposte di modifiche costituzionali e principio di laicità dello Stato*, in *Quest. Giust.*, 2005, 299 e segg.

ordinamento giuridico, riconosciuto dalla Corte costituzionale fin dal 1989⁴. Esse, inoltre, rappresentano una tipica ipotesi di uso strumentale del sentimento religioso in chiave politica⁵. Uso che in alcuni casi si è tradotto in forme abnormi, come quando si è «brandito» un rosario nel corso di pubbliche riunioni contro culture e religioni diverse.

È opportuno, allora, ricordare subito la nozione di *principio supremo* troppo spesso artatamente pretermesso da determinate frange politiche nei loro interventi e nelle loro proposte di legge (e mi scuso coi lettori se mi vedo costretto, a fronte dei fatti testé citati, a dover menzionare concetti istituzionali).

Principî supremi dell'ordinamento sono quelli «che, pur non essendo espressamente menzionati fra [...] [i] non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale [ex artt. 138 e 139 Cost.], appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana»⁶. Essi hanno una particolare valenza, che si estrinseca non soltanto «verso il diritto interno, [...], per cancellare le norme che ne configurino violazione»⁷, ma anche «verso il diritto esterno internazionale, sovranazionale, concordatario, come barriera invalicabile per norme con essi incompatibili»⁸, nonché – ed è particolarmente rilevante – «verso ipotesi di revisione della stessa carta costituzionale [...], che siano "con essi [principî supremi] contrastanti, agendo dunque come limite all'applicabilità del procedimento di revisione previsto dall'art. 138 della Costituzione"»⁹.

Ma vediamo nel dettaglio la sentenza del Consiglio di Stato e le proposte di legge.

2. La sentenza del Consiglio di Stato n. 2567 del 2024

Il provvedimento del Consiglio di Stato è relativo ad un'ordinanza (a carattere contingibile ed urgente) del lontano 23 novembre 2009 del sindaco di un comune sardo, il quale aveva ordinato, ai sensi degli artt. 50 e 54 del d. lgs. 267 del 2000 (recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), l'immediata affissione del crocifisso in tutti gli uffici pubblici presenti nel territorio comunale, prevedendo anche una sanzione di euro 500 a carico dei trasgressori¹⁰.

Avverso l'ordinanza del sindaco aveva proposto ricorso al T.A.R. della Sardegna l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR), ma con esito negativo. L'impugnazione, per quanto concerne i vizi formali contestati, fu dichiarata improcedibile, essendo stato il provvedimento amministrativo

⁴ Cfr. Corte cost., 12 aprile 1989, n. 203, in *Foro it.*, 1989, I, 1332, con nota di Colaiani, *Il principio supremo di laicità dello Stato e l'insegnamento della religione cattolica*.

⁵ Sul punto mi permetto di richiamare ancora il mio scritto citato a nota 3. V. anche Botta, *Paradossi semiologici della "laicità" del crocifisso*, in *Corriere giur.*, 2006, 846.

⁶ Corte cost., 29 dicembre 1988, n. 1146, in *Foro It.*, 1989, I, 609 e segg., spec. 611

⁷ Casavola, *I principî supremi nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Foro It.*, 1995, V, 153 e segg., spec. 155

⁸ Casavola, *op cit.*, 155. Il concetto venne usato per la prima volta (cfr. Casavola, *op. cit.*, 155) da Corte cost., 1° marzo 1971, n. 30, in *Foro it.* 1971, I, 525. Con detta sentenza la Corte respinse l'eccezione d'incostituzionalità della L. 27 maggio 1929, n. 810 (contenente le disposizioni per l'applicazione del trattato e del concordato tra la Santa Sede e l'Italia), nella parte in cui riservava ai tribunali ecclesiastici le cause di nullità dei matrimoni concordatari, per violazione dell'art. 102, 2° comma, Cost. La Corte affrontò la questione dopo aver respinto un'eccezione d'inammissibilità, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, in forza dell'art. 7 Cost. La Corte ritenne che, nonostante il richiamo al Concordato da parte dell'art. 7, poiché lo stesso articolo «riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità, non può avere forza di negare i principî supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato». Vedi anche la coeva Corte cost., 1° marzo 1971, n. 31, in *Foro it.* 1971, I, 524.

⁹ Casavola, *op cit.*, 155.

¹⁰ È interessante notare che, nello stesso periodo di tempo, il sindaco di un comune siciliano (Chiusa Sclafani), con ordinanza del 18 novembre 2009, dispose di «mantenere il crocifisso nelle aule delle scuole e negli uffici pubblici del Comune ... come espressione dei fondamentali valori civili e culturali dello Stato italiano», prevedendo altresì a carico dei trasgressori del provvedimento una sanzione amministrativa di euro 500. T.A.R. Sicilia, 13 aprile 2010, n. 4958, in *Giur. It.*, 2010, 2445 dichiarò inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso dell'Istituto scolastico comprensivo locale avverso detto provvedimento, ritenendo che l'autorità che lo aveva emesso fosse in difetto assoluto di potere.

contestato revocato due mesi dopo la sua emanazione. Fu, tuttavia, ritenuta altresì infondata, giusta la decisione dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza del 18 marzo 2011, nel caso *Lautsi v. Italia*¹¹, con cui si era ritenuto che le autorità pubbliche italiane, decidendo di mantenere il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, non avessero violato né l'art.9 della Convenzione, relativo alla libertà di religione, né l'art. 2, comma 2, del Protocollo n. 1, relativo all'obbligo dello Stato, nell'attività che svolge nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, di tener conto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori e rispettarle, avendo agito entro i limiti dei poteri di cui dispongono in merito gli Stati membri del Consiglio d'Europa. Secondo i giudici del T.A.R., sulla base dei principi affermati in detta sentenza, doveva ritenersi, in primo luogo, che «la cultura dei diritti dell'uomo non deve essere posta in contraddizione con i fondamenti religiosi della civiltà Europea, a cui il cristianesimo ha dato un contributo essenziale»; doveva ritenersi, inoltre, che, «secondo il principio di sussidiarietà, è doveroso garantire ad ogni Paese un margine di apprezzamento quanto al valore dei simboli religiosi nella propria storia culturale e identità nazionale e quanto al luogo della loro esposizione; in caso contrario, in nome della libertà religiosa si tenderebbe paradossalmente invece a limitare o persino a negare questa libertà, finendo per escluderne dallo spazio pubblico ogni espressione». Di qui la conclusione secondo cui «il crocifisso, in particolare, non viene considerato dai giudici di Strasburgo un elemento di indottrinamento, ma espressione dell'identità culturale e religiosa dei Paesi di tradizione cristiana»¹².

Richiamo che lascia perplessi poiché riduttivo rispetto alla portata della menzionata sentenza europea, la quale, *expressis verbis*, aveva riguardo a disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e del suo 1° Protocollo, ma non al principio supremo di laicità dello Stato italiano¹³. Al § 57 della motivazione della Corte di Strasburgo del 18 marzo 2011 è precisato, infatti, che «l'unica questione di cui [essa] si trova investita è quella della compatibilità, tenuto conto delle circostanze della causa, della presenza di crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche italiane con le esigenze degli articoli 2 del Protocollo n. 1 e 9 della Convenzione»; con la precisazione che, riguardo ai suoi compiti, «non deve esaminare la questione della presenza di crocifissi in luoghi diversi dalle scuole pubbliche», né «deve pronunciarsi sulla compatibilità della presenza di crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche con il principio di laicità per come è sancito nel diritto italiano»¹⁴.

In altri termini, nulla poteva opporsi ad una diversa decisione del TAR in considerazione dei limiti del *thema decidendum* sottoposto alla Corte europea e, *a fortiori*, in considerazione del principio supremo di laicità vigente nel nostro ordinamento.

Diversa decisione, che, invece, ha assunto il Consiglio di Stato con la sentenza in commento.

Ritenuto sussistente, nonostante la revoca dell'ordinanza impugnata, un interesse dell'associazione ricorrente a richiedere un giudizio sulla legittimità di essa, nella possibilità, prospettata da UAAR, di richiedere un risarcimento del danno (poi in concreto non riconosciuto), il Consiglio di Stato ha evidenziato che il provvedimento sindacale impugnato è stato giustificato «con l'urgenza di “preservare le attuali tradizioni ovvero mantenere negli edifici pubblici di questo comune la presenza del crocifisso quale simbolo fondamentale dei valori civili e culturali del nostro paese”». Ha affermato, quindi, che esso è stato adottato in assenza dei presupposti previsti per l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti (e cioè l'allegazione della «rappresentazione ... [di una] situazione

¹¹ La sentenza si può leggere sul sito della Corte EDU in www.echr.coe.int e su quello del Ministero della Giustizia (<https://www.giustizia.it/giustizia/it>). Sul punto v. in senso critico Colaiani, *La lotta per la laicità*, cit., 181 e segg. In precedenza v. per un diverso orientamento Corte EDU, sez. II, 3 novembre 2009 su cui mi permetto di rinviare al mio *La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Corriere Giur.*, 2010, 263 e segg.

¹² I passi riportati sono ripresi dalla sentenza impugnata del T.A.R. Sardegna, 7 giugno 2017, n. 383, che si può leggere in <https://onelegale.wolterskluwer.it>.

¹³ Per un riepilogo sintetico del percorso della giurisprudenza costituzionale sul punto, caratterizzato da quattro fasi, mi permetto di rinviare al mio *Principio di uguaglianza e tutela delle religioni nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Quest. Giust.*, 2005, 1137 e segg. V. anche D'Amico, *I diritti contesi*, Milano, 2008, 151 e segg. e Colaiani, *La laicità tra Costituzione e globalizzazione*, in *Quest. Giust.*, 2008, 6, 115 e segg.

¹⁴ Sul punto si veda anche Cass., S.U. 9 settembre 2021, n. 24414, cit., in motivazione al § 9.3 (in *Foro it.*, 2022, I, 244).

di pericolo attuale, suffragata da istruttoria e motivazione adeguate») e senza «alcun ragionevole bilanciamento tra gli interessi in gioco coinvolti nella decisione amministrativa», secondo i criteri affermati dalla già menzionata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 24414 del 2021.

Di qui la dichiarazione d'illegittimità, senza, peraltro, far cenno, nemmeno *a fortiori* o *ad abundantiam* (e la scelta lascia perplessi), alle implicazioni afferenti al principio supremo di laicità.

3. Cenni alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24414 del 2021

Per meglio comprendere il riferimento del Consiglio di Stato alla necessità del bilanciamento degli interessi in gioco, occorre tener conto di quanto in merito hanno affermato le Sezioni Unite della Suprema Corte nella già menzionata sentenza n. 24414 del 2021, nonché soffermarsi, seppur brevemente, sulla rilevante portata di questa, che rappresenta una pietra miliare sul tema della laicità.

La vicenda sottostante alla questione affrontata dalle Sezioni Unite aveva avuto origine da una lite in materia di rapporto di lavoro: ad un insegnante erano state comminate sanzioni disciplinari per il fatto che, prima di iniziare la sua lezione in una classe, rimuoveva sistematicamente il crocifisso che era affisso nella parete retrostante la cattedra, su disposizione del dirigente scolastico, che aveva tenuto conto della deliberazione assunta dalla maggioranza degli studenti della classe stessa. Il docente, peraltro, riponeva il crocifisso alla parete al termine della sua lezione.

La *quaestio iuris* portata alla cognizione delle Sezioni Unite era di stabilire se la determinazione del dirigente scolastico in merito all'«ostensione» del crocifisso si ponesse in contrasto col principio della libertà d'insegnamento del docente dissenziente e violasse il divieto di discriminazione su base religiosa.

La risposta dei supremi giudici è stata data dopo un'ampia e puntuale analisi di precedenti giurisprudenziali relative ad una questione dibattuta da tempo: ossia, se l'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche fosse ancora obbligatoria, giusta le disposizioni contenute in regolamenti approvati in epoca fascista (art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 e art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297), precedenti, dunque, ai patti lateranensi del febbraio 1929, ma che, come puntualmente ha rilevato Colaianni, «si può dire che furono [...] le credenziali offerte unilateralmente dallo Stato fascista alla Chiesa cattolica per rassicurarla sulla serietà delle proprie intenzioni di pervenire ad una conciliazione con la definitiva soluzione della questione romana»¹⁵; ovvero se ogni obbligo fosse venuto meno in forza dell'affermazione del principio supremo di laicità.

In estrema sintesi: le Sezioni Unite hanno ritenuto – in conformità alle conclusioni del pubblico ministero – che l'*obbligo* di affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, sancito dalle norme regolamentari richiamate, è incompatibile col principio costituzionale di laicità dello Stato; nondimeno hanno precisato che l'assenza dell'obbligo non si traduce *tout court* in un divieto di affissione del simbolo cristiano¹⁶.

Insomma, la Corte afferma che «il venir meno dell'obbligo di esposizione, [...], non si traduce automaticamente nel suo contrario, e cioè in un divieto di presenza del crocifisso nelle aule scolastiche». E ciò motiva sottolineando che il principio supremo di laicità – come precisato dalla Corte costituzionale in molte sentenze – non va inteso «come indifferenza dello Stato di fronte all'esperienza religiosa, bensì come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità" [...]. Lo Stato italiano non è indifferente rispetto ai fenomeni religiosi, ma garantisce la «libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale»¹⁷.

Fondamentali sono le precisazioni e le affermazioni di principi che seguono in relazione alla laicità: «La laicità della Costituzione si fonda su un concetto inclusivo e aperto di neutralità e non escludente

¹⁵ Colaianni, *La lotta per la laicità*, cit. 177. Diversamente sembrerebbe valutata tale circostanza temporale da Cons. St. 13 febbraio 2006, n. 556, in *Corriere giur.*, 2006, 843 e segg. (in motivazione)

¹⁶ Cass., S.U., 9 settembre 2021, n. 24414, § 11.4 (in *Foro it.*, 2022, I, 246 e 247).

¹⁷ Cass., S.U., 9 settembre 2021, n. 24414, § 13 (in *Foro it.*, 2022, I, 246 e 249).

di secolarizzazione: come tale, riconosce la dimensione religiosa presente nella società e si alimenta della convivenza di fedi e convinzioni diverse»¹⁸.

La Suprema Corte, dunque, prende in esame posizioni religiose e posizioni laiche, in conformità con quanto affermato dalla Corte costituzionale¹⁹ e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo²⁰ e, in questa prospettiva, dopo aver sottolineato che «il principio di laicità non nega né misconosce il contributo che i valori religiosi possono apportare alla crescita della società», precisa che «la nostra è una laicità aperta alle diverse identità che si affacciano in una società in cui hanno da convivere fedi, religioni, culture diverse: accogliente delle differenze, non esige la rinuncia alla propria identità storica, culturale, religiosa da parte dei soggetti che si confrontano e che condividono lo stesso spazio pubblico, ma rispetta i volti e i bisogni delle persone. Ed è una laicità che si traduce, sul piano delle coscienze individuali, nel riconoscimento a tutti del pari pregio dei singoli convincimenti etici nella costruzione e nella salvaguardia di una sfera pubblica nella quale dialogicamente confrontare le varie posizioni presenti nella società pluralista»²¹.

È l'intero § 13 di questa sentenza a contenere delle affermazioni memorabili. Non posso, in questa sede, riportarle tutte. Mi limito a ricordare che la Corte di cassazione, dopo aver precisato che «la scuola pubblica non ha e non può avere un proprio credo da proporre, non ha fedi da difendere, né un agnosticismo da privilegiare» e che «l'ambiente scolastico è sottratto al principio di autorità trascendente [...]», conclude sottolineando che se «il simbolo del cristianesimo, espressione anche delle radici culturali della nostra società, inserito in un contesto aperto alla presenza di simboli di altre religioni o di altre culture propri dei membri della comunità scolastica e quindi alla plurale ricchezza dei contributi offerti, concorre a delineare uno spazio pubblico condiviso, caratterizzato da una molteplicità di ragioni dialoganti e ispirato a una neutralità accogliente delle identità», nondimeno «anche altri simboli, nati come religiosi ed esterni alla identità tradizionale del Paese, sono suscettibili di diventare, nella scuola pubblica aperta a tutti, simboli culturali di integrazione».

Siamo al cospetto di affermazioni importantissime, di ampio respiro, sulla scia di precedenti pronunce della Corte costituzionale, che culminano in una precisazione fondamentale: in tale contesto normativo, non vi è spazio, nella scuola, per «identificazioni totalizzanti e [...] opzioni di "schieramento"». Il principio di laicità, nella scuola, «lascia aperta la porta della tolleranza e della coesistenza, al plurale, di orientamenti e fedi diverse» talché è ammissibile nelle aule «l'aggiunta di simboli delle varie religioni [che] non solo pone le varie religioni sullo stesso piano, ma insegna anche agli studenti che è fondamentale il rispetto reciproco delle varie fedi religiose».

Non è questa la sede per soffermarsi ulteriormente su questa parte della motivazione della sentenza.

E veniamo, dunque, all'oggetto del *thema decidendum* sottoposto alla Corte, cioè la legittimità della sanzione disciplinare contro il professore che rimuoveva il crocifisso dalla parete a cui era affisso durante la sua lezione e alla questione del bilanciamento degli interessi in gioco a cui, come si è visto alla fine del § 2, fa riferimento la sentenza del Consiglio di Stato.

La Corte Suprema ha ritenuto illegittima la sanzione disciplinare, precisando che il conflitto tra gli studenti della classe che desideravano l'ostensione del crocifisso e il docente che a tale ostensione si opponeva non poteva essere risolto sulla base del criterio della prevalenza della maggioranza. La Corte ha affermato che «la regola di maggioranza senza correttivi non può utilizzarsi nel campo dei

¹⁸ *Ivi*, 250.

¹⁹ cfr. Corte cost., 10 ottobre 1979, n. 117 secondo cui la libertà di coscienza dei non credenti rientra nella più ampia libertà in materia religiosa garantita dall'art. 19 Cost.

²⁰ Ripetuta è l'affermazione secondo cui «come tutelata dall'art. 9 [della Convenzione], la libertà di pensiero, di coscienza e di religione rappresenta uno dei fondamenti di una società democratica [...]. Essa figura, nella sua dimensione religiosa, tra gli elementi più essenziali dell'identità dei credenti e della loro concezione della vita, ma è anche un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici o gli indifferenti. Si tratta del pluralismo – faticosamente conquistato nel corso dei secoli – consustanziale a tale società [...]. Questa libertà implica, in particolare, la libertà di aderire o meno ad una religione e la libertà di praticarla o di non praticarla» (cfr., fra le tante, Erlich e Kastro v. Romania, 9 giugno 2020, § 28; Stravropoulos + altri v. Grecia, 25 giugno 2020, § 43; Mushfig Mammadov + altri v. Azerbaïdjan, 17 ottobre 2019, § 91; ma v. anche Kokkinakis v. Grecia, 25 maggio 1993, § 31; Buscarini ed altri v. San Marino [GC], 18 febbraio 1999, § 34; S.A.S. c. Francia [GC], 1° luglio 2014, § 124; Leyla Şahin v. Turchia, 10 novembre 2005 [GC], § 104).

²¹ Cass., S.U., 9 settembre 2021, n. 24414, § 13 (in *Foro it.*, 2022, I, 250).

diritti fondamentali, che è dominio delle garanzie per le minoranze e per i singoli. [...] Anche nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità del singolo, la libertà religiosa che accompagna questo sviluppo della persona umana non può essere governata dal criterio della maggioranza che prevale e della minoranza che capitola»²².

Nondimeno – ha precisato la Corte – se non può esservi una tirannia della maggioranza, nemmeno può esservi un potere interdittivo della minoranza: «Il potere interdittivo implicherebbe infatti l'illimitata espansione di uno dei due aspetti della libertà religiosa, che diverrebbe "tiranno" nei confronti dell'altro aspetto, anch'esso costituzionalmente riconosciuto e protetto. La richiesta della eliminazione di ogni elemento rappresentativo che non coincida interamente con i tratti della propria soggettiva convinzione in materia religiosa è pretesa che soffre di rigidità. La libertà di manifestazione della propria convinzione non religiosa non richiede e non si realizza attraverso il divieto assoluto di affissione o l'obbligo di rimozione del simbolo religioso esposto in uno spazio pubblico condiviso a soddisfazione di un interesse di altri soggetti»²³.

²² Cass., S.U., 9 settembre 2021, n. 24414, § 20 (in *Foro it.*, 2022, I, 254).

²³ *Ibid.* al § 21. Questo passaggio della sentenza porta a ricordare la questione, già oggetto di considerazioni nella giurisprudenza costituzionale, relativa alla legittimità di una differente tutela di una religione rispetto ad altre in virtù del criterio della maggior diffusione di essa tra la popolazione di un determinato territorio. Inizialmente, quando si pose il problema della differente tutela penale del sentimento religioso a seconda del culto della persona offesa, dell'oggetto vilipeso o della funzione turbata (se non erano quelli della religione cattolica la pena era ridotta), la Corte costituzionale respinse le eccezioni d'incostituzionalità relative a questa discriminazione, facendo leva sulla circostanza che la religione cattolica era «professata nello Stato italiano dalla quasi totalità dei suoi cittadini, e come tale è meritevole di particolare tutela penale, per la maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali naturalmente suscitate dalle offese ad essa dirette» (cfr. Corte Cost., 30 dicembre 1958, n. 79). Argomentazione non convincente: fu fatto notare che, a parte ogni questione sulla fondatezza in fatto di una tale affermazione, «non si metterà mai abbastanza in rilievo che rifarsi al criterio della maggioranza quando si discute dei diritti dei singoli è non solo errato e contraddittorio dal punto di vista tecnico-giuridico, ma anche assai pericoloso dal punto di vista politico» (Chiarloni, *Sui rapporti tra giuramento e libertà religiosa*, in *Giur. it.* 1964, I, 13 e segg., spec. 19). In seguito la Corte cost. recepirà tale critica: cfr. Corte cost., 28 luglio 1988, n. 925 e poi, *amplius*, v. Corte cost., 14 novembre 1997, n. 329 in cui la Corte affermò di non potersi tenere in conto il criterio della cosiddetta «maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese» alla religione cattolica. «Il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato là dove la Costituzione, nell'art. 3, 1° comma, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali appunto sta la religione. Tale divieto vale a dire che la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa, non è divisibile. Ogni violazione della coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene e di quel diritto nella loro interezza e tale dunque da riguardare tutti allo stesso modo, indipendentemente dalla confessione religiosa a cui eventualmente si appartenga, cosicché non è possibile attribuire rilevanza, in vista della disciplina giuridica, all'esistenza di reazioni sociali differenziate. Diversamente ragionando, si finirebbe per rendere cedevole la garanzia costituzionale dell'uguaglianza rispetto a mutevoli e imprevedibili atteggiamenti della società», sminuendo, in tal modo, la protezione delle minoranze. La questione trova riscontri anche nella giurisprudenza della Corte EDU. Cito solo due casi a mo' d'esempio. Nel caso *Otto-Preminger-Institut v. Austria* del 20 settembre 1994, in cui si discuteva se il sequestro di un film, ritenuto offensivo della religione cattolica, potesse essere considerato un'ingerenza illegittima dello Stato nel diritto alla libertà di espressione, la Corte EDU affermò (§ 56 della sentenza): «La Corte non può trascurare il fatto che la religione cattolica romana è quella della stragrande maggioranza dei tirolesi. Sequestrando il film, le autorità austriache hanno agito per proteggere la pace religiosa in questa regione e per evitare che alcune persone si sentano attaccate nei loro sentimenti religiosi in modo ingiustificato e offensivo. Appartiene prima di tutto alle autorità nazionali, più qualificate del giudice internazionale, valutare la necessità di misure simili, alla luce della situazione esistente sul piano locale in un dato momento. Tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie, la Corte non ritiene che le autorità austriache abbiano superato il loro margine di discrezionalità a questo riguardo. Quindi [la Corte] non rileva alcuna violazione dell'art. 10 per quanto concerne il sequestro». Diversa argomentazione la Corte EDU ha adottato molti anni dopo nel caso *Sekmadienis Ltd. v. Lithuania* del 30 gennaio 2018 in relazione alla potenziale carica offensiva di una pubblicità commerciale di jeans in cui entravano in gioco Gesù e la Madonna. La Corte EDU ritenne che la potenzialità offensiva (nella fattispecie ritenuta in concreto insussistente) certamente non poteva, in astratto, aver riguardo alla circostanza che la maggior parte della popolazione lituana fosse di religione cristiana: «La Corte afferma che sarebbe incompatibile con i valori fondamentali della Convenzione se l'esercizio dei diritti previsti dalla Convenzione

La Corte ha sottolineato che la maggioranza degli studenti non poteva essere assunta come criterio per decidere la *vexata quaestio*: doveva esservi una deliberazione anche del consiglio di classe; ha censurato il comportamento del dirigente scolastico, precisando che questi «non ha tenuto conto della voce del docente dissenziente, venendo meno al compito di aiutare gli studenti e il docente a trovare una soluzione di compromesso da tutti sostenibile e rispettosa delle diverse sensibilità. [...] Il dirigente scolastico, [...], non ha operato alcun giusto contemperamento per trovare una regola che tenesse conto del punto di vista del dissenziente, ma ha dato seguito, semplicemente, alla richiesta degli studenti. [...] Non sono state valutate, in particolare, le molte possibilità in campo sulle modalità di affissione del crocifisso, tra le quali: (a) l'affissione sulla parete della stessa aula, accanto al crocifisso, di un simbolo o di una frase capace di testimoniare l'appartenenza al patrimonio della nostra società anche della cultura laica; (b) la diversa collocazione spaziale del crocifisso, non alle spalle del docente; (c) l'uso non permanente della parete, con il momentaneo spostamento del crocifisso, in modi formalmente e sostanzialmente rispettosi del significato del simbolo per la coscienza morale degli studenti, durante l'orario di lezione dell'insegnante dissenziente».

Alla luce di queste affermazioni risulta chiaro il riferimento del Consiglio di Stato al bilanciamento di opposti interessi ai fini della decisione da assumere con un provvedimento amministrativo.

4. Breve intermezzo: alcune considerazioni critiche sulla soluzione delle Sezioni Unite

La sentenza delle Sezioni Unite rappresenta indiscutibilmente un passo avanti (un grande passo avanti!) nella concreta affermazione del principio supremo di laicità. Nondimeno io continuo a preferire (mutuando un'espressione della sentenza stessa) una «parete bianca» dell'aula scolastica ad una parete con vari simboli religiosi o frasi, come in altra parte della sentenza si ipotizza, con particolare riferimento a concezioni non religiose.

La scuola potrebbe diventare una sorta di *pantheon*²⁴ (simboli cristiani, giudaici, musulmani, induisti e – perché no? – neopagani²⁵).

Ma prescindiamo da alcuni problemi inerenti a simboli o a frasi tratte da libri fondamentali delle più svariate religioni, ammettendo pure che nessuno proporrà l'esposizione di frasi da un contenuto inaccettabile (frasi di odio; insegnamenti oggi non accettabili, ecc.); limitiamoci ad ipotizzare l'esposizione di un pensiero laico: metteremo la frase di Epicuro sull'indifferenza degli dèi? O una frase di Spinoza? O una frase di Nietzsche? O la frase di Marx per cui la religione è l'oppio dei popoli? Frase che coglie sicuramente un aspetto del fenomeno religioso, il quale, tuttavia, ne presenta anche un altro, la cui importanza nella Storia non può essere sottovalutato: quello dell'eroismo della santità, per riprendere un concetto espresso da Jacques Maritain in *Umanesimo integrale*²⁶.

In buona sostanza: penso che il corretto incontro e confronto delle convinzioni religiose o filosofiche, giustamente auspicato dalla Corte, non abbia bisogno dell'affissione di simboli, ma di correttezza e rispetto nei rapporti umani, capacità di ascolto, capacità di riflessione e di autocritica, scevra da fondamentalismi, nella consapevolezza dei limiti della conoscenza.

Devo aggiungere, peraltro, che è davvero incredibile come nelle varie questioni, a mio parere *strumentalmente* di recente sollevate, a pretesa difesa della cultura italiana, contro deliberazioni di organismi scolastici, che hanno tenuto in conto della festività musulmana del ramadan, si siano ignorate le pregnanti affermazioni delle Sezioni Unite. Ed estendo tale critica alla frase dell'on. Meloni citata all'inizio del presente scritto.

da parte di un gruppo minoritario fosse subordinato alla sua accettazione da parte della maggioranza. Se così fosse, i diritti di un gruppo minoritario, tra l'altro, alla libertà di espressione diventerebbero meramente teorici anziché pratici ed effettivi come richiesto dalla Convenzione» (sent., § 82). Analoghe affermazioni si trovano in altre sentenze. In tal senso, senza alcuna pretesa di esaustività, v. Corte EDU [GC], 10 novembre 2005 (caso Leyla Sahin v. Turchia, § 108); CEDU [GC], 1° luglio 2014 (caso S.A.S. v. Francia, § 128); Corte EDU, 26 aprile 2016 (caso Dogan + altri v. Turchia, § 109).

²⁴ Sul punto v. anche Botta, *op. cit.*, 847.

²⁵ Ricordo che la Corte EDU ha riconosciuto che anche religioni neopagane rientrano nell'area protetta dall'art. 9 della Convenzione dei diritti dell'uomo: cfr. Corte EDU, 8 giugno 2021, Romuva v. Lituania

²⁶ Maritain, *Umanesimo integrale*, Bologna, 1973, 59 e segg.

5. Considerazioni sulla sentenza del Consiglio di Stato

Ma ritorniamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2567 del marzo 2024.

Non ho obiezioni sul *decisum*. Semmai qualche perplessità ho in relazione alla esaustività della motivazione.

Mi chiedo, infatti, quali interessi dovessero essere effettivamente bilanciati nella fattispecie.

Se nel nostro ordinamento giuridico vige il principio di laicità della Repubblica, che è annoverato tra i principî supremi, v'è da chiedersi quale bilanciamento di diversi diritti poteva venire in rilievo nella fattispecie.

Nella vicenda relativa alla questione presa in esame dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, come si è visto, vi era stato un conflitto in merito all'apposizione di un crocifisso in un'aula scolastica tra gli studenti e un loro docente, che il dirigente scolastico non aveva avuto cura di conciliare, limitandosi ad assumere un provvedimento disciplinare contro il docente, senza tener conto dei diritti di quest'ultimo sottostanti il comportamento sanzionato²⁷.

Dalla sentenza del Consiglio di Stato non si evince quale fosse il conflitto che nell'ordinanza sindacale si sarebbe dovuto tenere in conto e quali potessero essere gli opposti diritti da bilanciare.

In realtà il problema è che dietro il provvedimento sindacale annullato (come dietro quello analogo di cui ho riferito a nota 10) c'era il tentativo di utilizzare il crocifisso contro i fenomeni del multiculturalismo e della multietnicità che permeano le nostre società. Fenomeni che in parte della popolazione generano timori, che vengono strumentalizzati e fomentati da alcune forze politiche per polarizzare consenso popolare.

Il crocifisso (come altri oggetti religiosi: si pensi al rosario) viene a tal fine brandito a scopi di *instrumentum regni*, con buona pace del messaggio religioso di pace, solidarietà, fraternità, amore che sta alla base del cristianesimo.

In tal senso, in passato, dopo un'ordinanza del Tribunale de L'Aquila che nell'ottobre 2003²⁸ aveva disposto la rimozione del crocifisso da aule scolastiche, furono presentati disegni di legge, con cui si voleva imporre l'esposizione del crocifisso in tutti gli uffici pubblici e furono addirittura presentati disegni di riforma costituzionale dell'art. 8 Cost.²⁹.

Vi è, peraltro, come ho già detto, una seconda perplessità che suscita la sentenza del Consiglio di Stato: l'assenza di ogni riferimento al principio supremo di laicità, la cui valenza, come si è detto, è oggi messa in discussione dalla proposta di legge che ho menzionato al § 1.

²⁷ A proposito di buon senso nella gestione dei conflitti mi sembra interessante segnalare quanto si ricava da Cass. pen., VI, 10 luglio 2009, n. 28482. Il processo riguardava il caso di un giudice che si era rifiutato di tenere udienza in aule di giustizia in cui fosse apposto alle pareti il crocifisso. Era stato rinviato a giudizio ex art. 328 c.p. e condannato in primo grado e in appello. Nel processo avanti alla Corte di cassazione aveva sollevato analoga questione rifiutandosi di partecipare ad un'udienza in un'aula in cui ci fosse stato il crocifisso apposto alle pareti. Risulta dalla sentenza (motivazione, § 2) che l'udienza fu svolta in aula priva del simbolo confessionale e che l'imputato ebbe modo di esercitare il diritto di difesa. Interessante notare che nella stessa sentenza si dà atto che la presenza del crocifisso nelle aule di giustizia è apposto giusta una circolare della Ministero di Grazie e Giustizia del 29 maggio 1926, della cui conformità al principio di laicità la Corte, *incidenter tantum*, sembra dubitare (motivazione, § 3). L'imputato fu assolto con la formula «il fatto non sussiste», non ricorrendo nella fattispecie gli estremi previsti dall'art. 328 c.p.

²⁸ Trib. L'Aquila, 23 ottobre 2003, in *Guida al diritto*, n. 44 del 15 novembre 2003, 44 e segg. con nota sostanzialmente adesiva di Celotto, *Un difficile bilanciamento di interessi contrapposti tra ricerca di integrazione e tradizione culturale* e con nota critica di Castellaneta, *L'esposizione del simbolo non è proselitismo indebito*; in *Giur. it.* 2004, 767 e segg. con nota critica di Terrusi, *Considerazioni su un uso improprio della tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c., rispetto a presunto illecito aquiliano della pubblica amministrazione per lesione del diritto di libertà religiosa*; in *Giust. civ.* 2004, 499 e segg., con nota critica di Dalla Torre, *Dio o Marianna? Annotazioni minime sulla questione del crocifisso a scuola*; in *Foro it.* 2004, I, 1262 con note di Molaschi e Romboli.

²⁹ In merito mi permetto di richiamare il mio scritto citato a nota 3.

6. Crocifisso e proposte di legge

Detta proposta è composta di quattro articoli.

L'art. 1 dispone: «*Il Crocifisso, emblema di valore universale della civiltà e della cultura cristiana, è riconosciuto quale elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile del patrimonio storico e civico-culturale dell'Italia, indipendentemente da una specifica confessione religiosa*».

L'art. 2 prevede: «Nel rispetto degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione, la presente legge disciplina l'esposizione del Crocifisso in tutti gli uffici della pubblica amministrazione secondo le modalità degli articoli 3 e 4, al fine di testimoniare, facendone conoscere i simboli, il permanente richiamo del Paese al proprio patrimonio storico-culturale che affonda le sue radici nella civiltà e nella tradizione cristiana».

L'art. 3 prescrive: «1. Nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado e delle università e accademie del sistema pubblico integrato d'istruzione, negli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e negli uffici degli enti locali territoriali, nelle aule nelle quali sono convocati i consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità montane, nei seggi elettorali, negli stabilimenti di detenzione e pena, negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie e ospedaliere, nelle stazioni e nelle autostazioni, nei porti e negli aeroporti, nelle sedi diplomatiche e consolari italiane e negli uffici pubblici italiani all'estero, è fatto obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile l'immagine del Crocifisso. // 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le rispettive amministrazioni sono tenute a emanare la disciplina di attuazione della disposizione di cui al comma 1. // 3. Gli organi costituzionali adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei principi della presente legge nell'ambito della rispettiva autonomia. // 4. I consigli regionali adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei principi della presente legge secondo le rispettive disposizioni regolamentari».

L'art. 4 sancisce le sanzioni: «1. Chiunque rimuove in odio ad esso l'emblema della Croce o del Crocifisso dal pubblico ufficio nel quale sia esposto o lo vilipende è punito con l'ammenda da 500 a 1.000 euro. // 2. Alla medesima sanzione di cui al comma 1 soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rifiuti di esporre nel luogo d'ufficio l'emblema della Croce o del Crocifisso o chiunque, investito di responsabilità nella pubblica amministrazione, ometta di ottemperare all'obbligo di provvedere alla collocazione dell'emblema della Croce o del Crocifisso o all'obbligo di vigilare affinché il predetto emblema sia esposto nei luoghi d'ufficio dei suoi sottoposti, ai sensi della presente legge».

Nihil sub sole novum (Qo., cap. 1, v. 9), si può, purtroppo, dire, atteso che, oltre ad analoghe iniziative – a cui ho già fatto riferimento – fin dai primi anni di questo secolo, è vigente in Lombardia la legge regionale n. 18 del 21 novembre 2011, in cui, affermato nell'art. 1 che «La Regione [...] riconosce i valori storico-culturali e sociali delle sue radici giudaico-cristiane», prescrive all'art. 2 che «[...] la Regione espone il crocifisso nelle sale istituzionali e all'ingresso degli immobili regionali e di quelli in uso all'amministrazione regionale, [...]». Con la stessa legge si diede mandato all'Amministrazione dei beni immobili regionali di provvedere entro sei mesi alla collocazione del crocifisso nei locali indicati³⁰.

Non un riferimento nella relazione alla proposta di legge al principio supremo di laicità e alle sue implicazioni anche sul piano dei limiti di riforme legislative (a cui ho fatto riferimento alla fine del § 1); non un riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite del settembre 2021 e alle molteplici su affermazioni, tra cui ricordo (oltre a quelle già menzionate supra nel § 3) quella secondo cui: «La presenza obbligatoria del simbolo religioso si traduce in una sorta di identificazione della statualità

³⁰ Il principio di eguaglianza delle religioni è stato violato anche in altre leggi regionali. Ricordo, per es., che la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali leggi della Regione Lombardia che con alcuni escamotage ponevano ostacoli alla costruzione di luoghi di culto (sentenze 63/2016 e 254/2019). Ricordo inoltre che con sentenza n. 67 del 7 aprile 2017 ha dichiarato l'incostituzionalità di norme della Regione Veneto che consentivano all'amministrazione regionale di esigere, tra i requisiti per la stipulazione della convenzione urbanistica in relazione ad edifici di culto, l'impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività non connesse al culto svolte negli stessi edifici.

con uno specifico credo: si comunica e si realizza una identificazione tra Stato e contenuti di fede, così incidendosi su uno degli aspetti più intimi della coscienza»³¹, e quella secondo cui «la Costituzione, che annovera tra i suoi principi fondamentali il principio di laicità, esclude che il crocifisso possa essere un simbolo identificativo della Repubblica italiana. // Ciò che unisce il popolo italiano, formato dall'insieme dei suoi cittadini in un determinato momento storico, sono i valori, le istituzioni e i principi della Carta costituzionale, la quale, con le sue risposte rigeneranti, disegna i tratti di una società nuova indicandone le linee evolutive e alcuni potenziali traguardi»³².

Non manca, invece, nella relazione alla proposta di legge un riferimento alla – di gran lunga precedente – sentenza del Consiglio di Stato del 13 febbraio 2006, n. 556, che non ritenne in contrasto col principio di laicità le norme regolamentari che prevedevano l'affissione del crocifisso³³. Mi si consenta un appunto: un po' d'aggiornamento sarebbe stato necessario, anziché limitarsi ad una mera copiatura della relazione alla proposta di legge n. 387 del 26 marzo 2018, presentata nel corso della precedente legislatura (e, quindi, in epoca precedente alla sentenza delle Sezioni Unite).

Alcune considerazioni critiche, oltre a quelle che discendono immediatamente da quanto è stato affermato dalle Sezioni Unite.

In primo luogo, la nostra cultura e la nostra civiltà (per usare due termini dell'art. 1 della proposta di legge) non sono soltanto il prodotto del cristianesimo. Basti pensare, per esempio, risalendo ad epoche pre-cristiane, alla filosofia greca e al diritto romano, o, per venire in epoca moderna, al pensiero illuminista e, successivamente, al pensiero marxiano. Sono solo meri esempi, senza alcuna pretesa di esaustività.

Non solo. Nella tradizione della cristianità non v'è solo il messaggio evangelico di amore e di pace. Vi sono, purtroppo, secoli di intolleranza, di persecuzioni, di abusi e vessazioni. Le politiche di abuso del sentimento religioso, l'uso della religione come *instrumentum regni* è stato operato sia da parte del potere politico temporale per il controllo delle popolazioni, sia per interessi «mondani», e, quindi, tutt'altro che spirituali, dal potere religioso; potere religioso che, tra l'altro, ha troppo spesso utilizzato il potere temporale anche per imporre alle popolazioni regole che discendevano da principi fideistici e nulla avevano a che fare con la vita delle comunità sociali.

In tale contesto, non è possibile ritenere il crocifisso, come si afferma nella relazione alla proposta di legge, che riprende un passo del risalente parere del Consiglio di Stato n. 63 del 1988, «simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da una specifica confessione religiosa».

Questa affermazione non soltanto non ha una portata condivisa in via generale, ma prescinde dalla considerazione della valenza religiosa del simbolo cristiano.

Né varrebbe far riferimento al saggio di Benedetto Croce, *Perché non possiamo non dirci «cristiani»*³⁴ spesso citato a sproposito. E' vero che il filosofo napoletano – dopo aver ricordato come il nome «cristiano» sia spesso accompagnato da sospetti di ipocrisia, proprio a causa dei misfatti compiuti dai cristiani (o sedicenti tali) – definisce il cristianesimo come «la più grande rivoluzione che l'umanità abbia mai compiuta», individuandone la ragione nella sua azione «nel centro dell'anima, nella coscienza morale, [...] conferendo risalto all'intimo e al proprio di tale coscienza». Tuttavia, se precisa che questa rivoluzione «non fu un miracolo che irruppe nel corso della storia e vi si inserì come forza trascendente e straniera [...] ma fu un processo storico, che sta nel generale processo storico come la più solenne delle sue crisi»³⁵; se sottolinea altresì che detto processo è fondato su una differente concezione di Dio e in un nuovo atteggiamento morale, «in parte rinvolti in miti» (che il filosofo individua, tra l'altro, nel regno di Dio, nella resurrezione dai morti, ecc.³⁶);

³¹ Cass., S.U., 9 settembre 2021, n. 24414, § 11.6 (in *Foro it.*, 2022, I, 246).

³² *Ivi*, § 11.9 (in *Foro it.*, 2022, I, 248).

³³ Cfr. Cons. St., 13 febbraio 2006, n. 556, in *Corriere Giur.*, 2006, 843 e segg. con note critiche di Botta, *Paradossi semiologici ovvero la "laicità" del crocifisso*, *ivi*, 846 e segg. e di, *Il crocifisso e la sua esposizione nei luoghi pubblici*, *ivi*, 2006, 1161 e segg.

³⁴ Croce, *Perché non possiamo non dirci «cristiani»*, in *Discorsi di varia filosofia*, I, Laterza, Bari, 1945, 11 e segg.

³⁵ *Ivi*, 12.

³⁶ *Ivi*, 14.

sostiene che la forza ne che scaturisce richiede un'«incessante opera, viva e plastica, a dominare il corso della storia e a soddisfare le nuove esigenze e le nuove domande»³⁷; considera tra i «continuatori effettivi dell'opera religiosa del cristianesimo ... quelli che, partendo dai suoi concetti e integrandoli con la critica e con l'ulteriore indagine, produssero sostanziali avanzamenti nel pensiero e nella vita». E precisa ancora: «furono dunque, nonostante talune parvenze anticristiane, gli uomini dell'umanesimo e del Rinascimento, che intesero la virtù della poesia e dell'arte e della politica e della vita mondana, rivendicandone la piena umanità contro il soprannaturalismo e l'ascetismo medievali, e, per certi aspetti ... gli uomini della Riforma; furono i severi fondatori della scienza fisico-matematica della natura, coi ritrovati che suscitarono di mezzi nuovi alla umana civiltà; gli assertori della religione naturale e del diritto naturale e della tolleranza, prodromo delle ulteriori concezioni liberali; gl'illuministi ... e, dietro ad essi, i pratici rivoluzionari che dalla Francia estesero la loro efficacia nell'Europa tutta ... »³⁸. In questa prospettiva Croce afferma che siamo «direttamente figli del cristianesimo»³⁹, poiché «noi, come i primi cristiani, ci travagliamo pur sempre nel comporre i sempre rinascenti ed aspri e feroci contrasti tra immanenza e trascendenza, tra la morale della coscienza e quella del comando e delle leggi, tra l'eticità e l'utilità, tra la libertà e l'autorità ...»⁴⁰.

Tuttavia, al di là della complessità della storia, a cui Croce, con pochi tratti di penna, fa riferimento, accennando pure ai non pochi misfatti compiuti da (sedicenti) cristiani in nome di Dio, ritengo che il fatto che ci si possa sentire «cristiani» nel senso evidenziato dal filosofo napoletano non può comportare l'obbligatorietà dell'affissione del crocifisso in edifici pubblici per le ragioni esposte dalle Sezioni Unite.

Se proprio si vogliono richiamare in ambienti pubblici i valori di solidarietà, eguaglianza, tolleranza, ecc., allora non è necessario farlo con un simbolo a valenza religiosa, basterebbe mettere al muro una targa con la riproduzione dei primi 12 articoli della nostra Costituzione, che costituiscono un'ottima osmosi del pensiero politico liberale, socialista e cristiano. E ciò vale, *a fortiori*, specie nelle aule di giustizia, ove il crocifisso ancora talvolta compare, giusta una circolare del Ministro di Grazia e Giustizia del 29 maggio 1926⁴¹.

Alcune considerazioni finali.

La prima: di Gesù nazareno occorre avere un assoluto rispetto; e non è ammissibile fare di ciò che rappresenta la memoria della sua tragica passione e morte una sorta di emblema contro altre genti, altre culture. Penso che ciò sarebbe un'insanabile dicotomia rispetto al messaggio di amore che egli affidò ai suoi discepoli e per il quale si scontrò col potere (religioso) costituito a costo della sua stessa vita. Per chi crede nei valori predicati da Gesù nazareno (indipendentemente dalle loro implicazioni religiose) ricordo quanto disse don Luigi Ciotti già nel 2009: il problema del crocifisso non è la sua affissione su una parete, ma una sua collocazione nei cuori⁴². Il che – se non erro – riecheggia l'ammonimento evangelico: «Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli» (Mt., 7, 21). Ma non spetta a me parlare sul punto.

Seconda considerazione. Il Cristianesimo, coi suoi valori, non è questione di «etichette», di mere enunciazioni di principi che restano sulla carta, o, se si vuole, di esposizione di crocifissi, ma è una *forma mentis*, che si estrinseca sul piano «terreno» – senza alcun diritto «di esclusiva» – in concreta giustizia, concreta solidarietà, concreto impegno per la pace, concreta uguaglianza, se si vuole concreta fraternità, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti inviolabili dell'uomo, più volte oggetto di richiami da parte di Papa Francesco, in particolare nell'enciclica *Fratelli tutti* e da ultimo

³⁷ *Ivi*, 19.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ivi*, 22.

⁴⁰ *Ivi*, 23.

⁴¹ Sul punto cfr. Colaianni, *La lotta per la laicità*, cit., 175 e v. Cons. St., 6 dicembre 2013, n. 5830 (in motivazione).

⁴² Sul punto si veda anche il bello scritto di Zizola, *Il crocifisso di Stato*, in <https://sestogiorno.it/il-crocifisso-di-stato-g-zizola>.

dalla Dichiarazione *Dignitas infinita* del 24 marzo 2024, che all'enciclica fa riferimento (vedasi in particolare il § 40 con particolare riferimento ai migranti⁴³).

Mi sembrerebbe, in relazione alla proposta di legge qui esaminata, e a fronte delle dichiarazioni dell'on. Meloni, citate al § 1, di poter dire che siamo al cospetto di una miopia politica, se non fosse che, in realtà, siamo in presenza di un uso della religione come *instrumentum regni*: si abusa del sentimento religioso di una parte della popolazione, facendo leva sui forti timori di essa in un contesto storico di grandi trasformazioni economiche, politiche e sociali, allo scopo di aggregare in tal modo consenso politico.

Già in un mio scritto di circa vent'anni fa su questa *Rivista* (mi si consenta il richiamo) sottolineai come i problemi della multietnicità e delle differenze culturali, che hanno radici storiche antiche, non si risolvono con gli scontri o con nuove guerre di religione, «brandendo» il crocifisso a mo' d'arma impropria da usare contro quelle che si ritengono invasioni barbariche, magari con impropri richiami al saggio di Croce e in contrasto col principio supremo di laicità dello Stato, ma con i tentativi di dialogo, per faticosi che possano essere e nell'affermazione, nel reciproco rispetto delle differenze, proprio di quei principi supremi affermati dalla nostra Costituzione: in primo luogo, l'uguaglianza e la solidarietà.

Infine, ritengo di dover concludere ricordando quanto Francesco Ruffini, agli inizi del secolo scorso, nel 1901, scrisse nell'Introduzione al suo libro *La libertà religiosa*⁴⁴ circa la distinzione tra tolleranza e libertà religiosa: «... la tolleranza, che è una mirabile virtù privata, ha nei rapporti pubblici un suono odioso ... La parola tolleranza presuppone l'esistenza di uno Stato confessionalistico, cioè di uno Stato che crede necessario di fare anch'esso, come persona collettiva, professione di un determinato culto ... lo Stato moderno non deve più conoscere tolleranza, ma solamente libertà: poiché quella suona concessione graziosa dello Stato al cittadino, questa invece diritto del cittadino verso lo Stato».

Concetti simili aveva pronunciato Mirabeau il 22 agosto 1789 in seno all'Assemblea Nazionale francese che discuteva la norma sulla libertà di coscienza nel progetto sulla Dichiarazione dei diritti dell'uomo: «Non vengo qui a predicare la tolleranza. La più illimitata libertà religiosa è per me un diritto tanto sacro che la parola tolleranza che tenta di esprimerla mi sembra in qualche modo tirannica essa stessa, perché l'esistenza dell'autorità, che ha il potere di tollerare, attenta alla libertà di pensiero per il fatto stesso che tollera e che pertanto potrebbe non tollerare».

⁴³ *Dignitas infinita*, § 40: «I migranti sono tra le prime vittime delle molteplici forme di povertà. Non solo la loro dignità viene negata nei loro Paesi, quanto la loro stessa vita è messa a rischio perché non hanno più i mezzi per creare una famiglia, per lavorare o per nutrirsi. Una volta poi che sono arrivati in Paesi che dovrebbero essere in grado di accoglierli, “vengono considerati non abbastanza degni di partecipare alla vita sociale come qualsiasi altro, e si dimentica che possiedono la stessa intrinseca dignità di qualunque persona [...] Non si dirà mai che non sono umani, però in pratica, con le decisioni e il modo di trattarli, si manifesta che li si considera di minor valore, meno importanti, meno umani”. È pertanto sempre urgente ricordare che “ogni migrante è una persona umana che, in quanto tale, possiede diritti fondamentali inalienabili che vanno rispettati da tutti e in ogni situazione”. La loro accoglienza è un modo importante e significativo di difendere “l’inalienabile dignità di ogni persona umana al di là dell’origine, del colore o della religione”».

⁴⁴ Ruffini, *La libertà religiosa – Storia dell'idea*, Milano, 1992, 11.